


NO 838

SEZ. I

COPIA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE



**Ricorso elettorale ex art. 130 c.p.a.**

Patrizia BORGARELLO nata a Torino il 17 novembre 1965 codice fiscale BRGPRZ65A57L219F nella sua qualità di cittadino elettore personalmente come consentito ex art. 23 c.p.a, residente a Santena (TO) in Via Garibaldi n. 63 che dichiara di voler ricevere le **comunicazioni al seguente indirizzo di Pec** [pierangelo.martucci@postacertificata.notariato.it](mailto:pierangelo.martucci@postacertificata.notariato.it) o al seguente numero di fax **011 - 543158**

contro

Regione Piemonte in persona del Presidente della Regione Pro tempore

nei confronti di

Sergio Chiamparino proclamato Presidente della Regione Piemonte a seguito delle elezioni del 25 maggio 2014

nonché

dei consiglieri regionali eletti del Piemonte tra cui:

Gilberto Pichetto Fratin proclamato consigliere regionale del Piemonte

Ferraris Giovanni Maria proclamato consigliere regionale del Piemonte

Ferrero Giorgio proclamato consigliere regionale del Piemonte

per l'annullamento e/o la riforma

della proclamazione degli eletti conseguente alle elezioni regionali del Piemonte svoltesi il 25 maggio 2014 e di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale tra cui anche il verbale di ammissione della lista regionale "Chiamparino Presidente" dell'Ufficio Centrale Regionale del Piemonte presso la Corte di Appello di Torino del 26 aprile 2104 ed i verbali di ammissione delle liste provinciali denominate "Partito Democratico" e "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso) degli Uffici Elettorali Circoscrizionali presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia del Piemonte.

\*\*\*\*\*

Il 25 maggio 2014 si svolgevano le elezioni regionali per il Piemonte che vedevano la coalizione guidata dal candidato a Presidente Sergio Chiamparino riportare il maggior numero di voti. A seguito delle elezioni si concludeva la procedura di proclamazione degli eletti, che si apprendeva da fonti giornalistiche (le uniche accessibili ai cittadini-elettori), essersi conclusa in data 13 giugno 2014 e della quale veniva garantita pubblicità con manifesti pubblicati a cura del Prefetto di Torino, che recano la data del 14 giugno 2014.

A seguito di indiscrezioni è tuttavia emerso che le liste della coalizione di Sergio Chiamparino potessero essere viziate da gravi irregolarità. A fronte di tale vox populi l'emarginata ricorrente per senso di giustizia e mossa da spirito legalitario presentava domande di accesso agli atti del procedimento elettorale presso i Tribunali del Piemonte e presso la Corte di Appello di Torino. Attraverso tali accessi riscontrava profili che palesavano la effettiva presenza di gravi violazioni, sufficienti a invalidare le liste a sostegno della coalizione del candidato presidente Sergio Chiamparino, afferenti tanto la lista maggioritaria del candidato presidente, presentata con 2292 firme di sottoscrittori, tanto alcune delle liste proporzionali collegate.

A fronte di tali gravi violazioni si propone oggi il presente ricorso per i motivi di fatto e diritto che seguono.

## MOTIVI

- 1) Invalidità delle autenticazioni delle firme di sottoscrittori delle liste perché effettuate da autenticatori in conflitto di interesse in quanto nelle medesime liste candidati e per cui versano in condizione di abuso di ufficio ai sensi dell'art. 323 c.p.**

Emerge dai moduli di raccolta delle firme della lista maggioritaria denominata "Chiamparino Presidente" che molte delle firme di cittadini sottoscrittori siano state autenticate da candidati nella medesima lista. In particolare i candidati Grimaldi Marco, Caputo Valentina Giuseppina, Conticelli Nadia e Ferrentino Antonio, sfruttando rispettivamente le proprie qualifiche di Consigliere Comunale di Torino, Vice Presidente di Circoscrizione di Torino, Presidente di Circoscrizione di Torino e Consigliere Provinciale di Torino, hanno proceduto alla autenticazione di centinaia di

firme di sottoscrizione necessarie per la presentazione della lista regionale "Chiamparino Presidente".

Il codice penale stabilisce all'art. 323, rubricato abuso di ufficio, che *il pubblico ufficiale che ... omettendo di astenersi in assenza di un interesse proprio o di un proprio congiunto .... procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

E' indubbio che consiglieri in enti territoriali e presidenti (o vicepresidenti) di circoscrizione a cui la legge consente di svolgere la attività di autenticazione, nello svolgimento di tale condotta di natura prettamente pubblicistica rivestono la qualità di pubblico ufficiale. E' altresì evidente che essendo candidati nella lista maggioritaria del candidato presidente da tale condotta sia derivato ai medesimi soggetti, oggi tutti eletti consiglieri regionali e percipiendi di importanti emolumenti, un grande vantaggio sia politico sia di natura patrimoniale.

E' palese che prestandosi ad autenticare firme di cittadini in liste nelle quali erano candidati siano venuti meno ad un ruolo di terzietà che l'ufficiale certificatore necessariamente è tenuto a svolgere nella delicata funzione che compie.

Integrando le condotte degli indicati autenticatori il reato di cui all'art. 323 ne discende come immediata conseguenza la invalidità radicale, addirittura nella più grave ed insanabile patologia rappresentata dalla nullità, delle certificazioni dai medesimi effettuati.

Se ne ricava che devono essere ritenuti invalidi tutti gli atti separati di raccolta delle firme della lista maggioritaria denominata "Chiamparino Presidente" autenticati dai candidati nella medesima lista Grimaldi, Conticelli, Ferrentino e Caputo. Tra questi in particolare rubricati con i numeri 4, 7, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 6, 5, 111.

Allo stesso modo atti separati della lista provinciale di Torino denominata "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso) risultano autenticate dai consiglieri Giuseppe Sbriglio e Dario Troiano nella medesima candidati. Così come atti separati della lista provinciale di Torino denominata "Partito Democratico" è autenticata dal consigliere nella medesima candidato Carmen Bonino, oltre che dalla Presidente di Circoscrizione Nadia Conticelli, candidata ed eletta nella lista regionale maggioritaria di Sergio Chiamparino, a cui la lista del Partito Democratico risulta la principale delle liste collegate.

**2) Irregolarità delle autentiche dei moduli delle firme dei sottoscrittori per gravi vizi di forma nonché assenza dei requisiti essenziali.**

Si è verificato che – si ipotizza nella concitazione della raccolta svoltasi in un brevissimo arco temporale nei tre giorni immediatamente precedenti e nei giorni medesimi in cui cadeva il termine per il deposito delle liste, da depositarsi perentoriamente nelle giornate di venerdì 25 e sabato 26 maggio entro le ore 12.00 – molti degli atti separati di raccolta delle sottoscrizioni necessari per la presentazione delle liste sono stati autenticati in assenza dei necessari requisiti di forma.

In particolare gli atti separati della lista “Chiamparino Presidente” sono affetti dalle seguenti irregolarità:

il n. 120 recante 17 sottoscrizioni autenticate è sprovvisto della qualifica dell'autenticatore, nonché dell'indicazione del suo nome e cognome; il n. 115 recante 9 sottoscrizioni autenticate è sprovvisto del timbro dell'ente di appartenenza dell'ufficiale autenticatore nonché della qualifica e del nome e cognome del medesimo autenticatore; il n. 122 recante 25 firme di sottoscrittori è sprovvisto del timbro dell'ente di appartenenza dell'ufficiale autenticatore; il n. 2 recante 13 firme di sottoscrizioni reca tra le firme dei presentatori anche la sottoscrizione di Bertolino Lorenzo, nato a Pavone Canavese il 16.02.1944 che non è stato identificato; il n. 23 recante 10 firme di sottoscrittori è sprovvisto della qualifica dell'autenticatore; il n. 11 recante 23 firme di sottoscrittori e il n. 12 recante 3 firme di sottoscrittori, è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e la firma non è leggibile; il n. 12 recante 3 firme di sottoscrittori è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e la firma non è leggibile; il n. 13 recante 5 firme di sottoscrittori è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e la firma non è leggibile; il n. 14 recante 10 firme di sottoscrittori è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e la firma non è leggibile; il n. 9 recante 12 firme di sottoscrittori è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e la firma non è leggibile; il n. 10 recante 10 firme di sottoscrittori è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e la firma non è leggibile; il n. 126 recante 25 firme di sottoscrittori è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e la firma non è leggibile; il n. 131 recante 13 firme di sottoscrittori è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e la firma non è leggibile; il n. 127 recante 25 firme di sottoscrittori è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e

la firma non è leggibile; il n. 132 recante 9 firme di sottoscrittori è sprovvisto della indicazione del nome e cognome dell'autenticatore e la firma non è leggibile.

Per quanto alla ricorrente è stato dato osservare in relazione alla lista provinciale di Cuneo del Partito Democratico gli atti separati presentano le seguenti irregolarità:

atti n. 64, 70, 53, 47, 46, 45, 29 mancano le indicazioni essenziali previste ex lege per accertare identità e ufficio ricoperto dal soggetto autenticatore, che pertanto risulta non identificabile;

atto n. 61 (in relazione Clerico Stefania e Giovanni Carmine), n. 70 (in relazione a Curti Fabio), n. 51 (in relazione al sottoscrittore Stingi con nome indecifrabile), n. 37 (in relazione a Favole Antonietta) non indicano la modalità di riconoscimento del sottoscrittore risultando sprovvisti di documento e numero identificativo del medesimo.

La somma di sottoscrizioni invalide al momento rilevate inerente la lista provinciale di Cuneo ammonta a 115 su un totale di 959 firme dichiarate a corredo della lista. Di talché la medesima lista non integra il requisito stabilito ex lege del numero minimo sufficiente di firme di sottoscrizione pari a 875 firme di cittadini.

### **3) Presunte falsità materiali e ideologiche delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori**

*Ictu oculi si evidenzia vizi che fondano il fumus della falsità delle autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, nonché delle firme di sottoscrizione medesime.*

*Tali profili verranno presto sottoposti all'esame dell'autorità penale.*

*Per tale motivo si insta per la concessione del termine utile alla necessaria proposizione di querela di falso e la conclusione degli accertamenti e conseguenti procedimenti penali.*

*A sostegno del fumus e comprova del forte e fondato sospetto di condotte degli autenticatori che integrano gli estremi della falsificazione, nella documentazione sono state riscontrati diversi aspetti fortemente dubbi.*

*In primo luogo si registra come nell'arco di quattro giorni alcuni autenticatori si siano dedicati ad una attività di raccolta di firme dei sottoscrittori prodigiosa (sic!) autenticando centinaia di firme di cittadini e garantendo la contemporanea presenza in diversi luoghi del Piemonte. Per esempio il Consigliere Provinciale di Torino*

*Pasquale Valente il 24 maggio 2014 ha autenticato almeno 329 firme, considerando un arco temporale di 12 ore, significherebbe una firma ogni due minuti senza previsione di alcuna interruzione. Tuttavia il medesimo pubblico ufficiale autenticatore il medesimo giorno ha autenticato firme non solo nella città di Torino, ove risiede, ma ha anche trovato il tempo per recarsi a Cossano Canavese per autenticare 23 firme di sottoscrittori (cfr. atto separato n. 40 della lista regionale Chiamparino Presidente).*

*Sotto altro aspetto si è verificato come all'apparenza le firme di cittadini che hanno firmato a sostegno di lista provinciale non collimino ed anzi risultino a vista dissimili perché rese da mano differente, rispetto a quelle che i medesimi cittadini, paradossalmente organizzati nel medesimo ordine di sottoscrizione seppur d'innanzi ad un diverso autenticatore, avrebbero apposto per la presentazione della lista maggioritaria guidata dal candidato presidente Sergio Chiamparino (cfr. atti separati n. 40 della lista maggioritaria Chiamparino Presidente autenticato in data 24.04.2014 a Cossano Canavese e n. 28 della lista provinciale di Torino del Partito Democratico autenticato sempre in Cossano Canavese in data 24.04.2014, ma d'innanzi ad un diverso autenticatore)*

*In altri casi ancora si è verificato che l'autenticatore abbia autenticato all'interno di moduli dal medesimo certificati la propria sottoscrizione. Tale condotta prova che l'autenticatore ha prestato la propria opera senza sapere quali soggetti avessero apposto la firma sul modello autenticato, quindi non essendo presente all'atto dell'apposizione della firma dei sottoscrittori. Così operando l'autenticatore avrebbe reso una attestazione mendace, dichiarando che le firme dei sottoscrittori erano state apposte in propria presenza (cfr. atto separato n. 2 della lista proporzionale per la provincia di Torino del Partito Democratico in cui l'autenticatore Nadia Conticelli non si accorge di autenticare anche sé medesima, usando peraltro firme dissimili, così parimenti era accaduto alla lista provinciale di Biella del Partito Democratico con i consiglieri comunali di Biella Siragusa Diego e Leone Sergio).*

*Ancora più bizzarro risulta il fatto che per esempio non vi sia somiglianza tra la firma del soggetto nella sua qualità di autenticatore e la firma apposta sullo stesso modulo auto-autenticato dallo stesso soggetto in qualità di cittadino sottoscrittore (cfr. firme di autenticazione del consigliere provinciale di Torino Pasquale Valente).*

*Questo non è invero l'unico aspetto curioso inerente le firme degli autenticatori, infatti in relazione ad alcune firme prestate dal medesimo soggetto autenticante si*

*riscontrano anomalie e dissomiglianze tali da ingenerare il dubbio fondato che tali firme non siano state apposta dalla medesima mano.*

*Alcuni casi paiono proprio falsi grossolani. Si pensi che alcuni sottoscrittori hanno apposto una firma in cui anziché scrivere il proprio cognome hanno indicato il proprio luogo di nascita seguito dal nome proprio (cfr. atto separato n. 65 della lista proporzionale per la provincia di Torino del Partito Democratico e atto separato n. 61 della lista maggioritaria Chiamparino Presidente in relazione a Trecate Aurelia nata a Ricadi il 04.07.1951 che si firma Ricadi Aurelia, usando peraltro sui due moduli firme assolutamente dissimili). Altri ancora hanno firmato due volte sullo stesso modulo indicando però due numeri del medesimo documento d'identità differente (atto n. 56 della lista provinciale di Torino del Partito Democratico in relazione al sottoscrittore Valente Corrado nato a Torino il 28.02.1987).*

*Di talché risulta ictu oculi che molti degli atti separati della lista regionale "Chiamparino Presidente", così come molti altri almeno in relazione alle liste provinciali del Partito Democratico e Chiamparino per il Piemonte (Morviso) di Torino sono falsi e pertanto devono essere dichiarati nulli o in subordine annullati.*

**4) Irregolarità e presunte falsità nella autenticazione delle firme poste sui moduli di accettazione della candidatura della lista maggioritaria "Chiamparino Presidente" tali da rendere i candidati nella lista maggioritaria inferiori al numero minimo consentito di 5.**

Le autenticazioni delle accettazioni di candidatura dei candidati della lista maggioritaria "Chiamparino Presidente" risultano in numero maggioritario autenticate da consigliere di ente locale differente da quello di residenza del candidato, ingenerando il legittimo e fondato sospetto che non siano state autenticate in presenza del candidato sottoscrittore o comunque nel dichiarato luogo di autentica. Ne discende la falsità dell'autenticazione e la connessa nullità dell'atto di accettazione di candidatura medesimo. In particolare la lista risulterebbe composta da un numero insufficiente di candidati in quanto inferiore al minimo cinque.

**5) Irregolarità del decreto di ripartizione del numero di seggi sulle circoscrizioni provinciali e del numero di seggi della lista maggioritaria**

A seguito del giudizio di ottemperanza svoltosi innanzi codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo la Regione Piemonte indicava la data delle elezioni regionali e

contestualmente, come previsto dalla normativa in materia ex legge 43/95, il decreto che ripartisce il numero di seggi nelle 8 circoscrizioni Piemontesi (L. 108/68) e i seggi previsti per la lista maggioritaria regionale. Il combinato disposto della richiamate normative testualmente prevede nel seguente ordine il calcolo per la ripartizione dei seggi menzionati:

- a) 4/5 ripartiti proporzionalmente a seconda del numero di abitanti risultanti dall'ultimo censimento sulle singole Province;
- b) I restante 1/5 da eleggere con la lista maggioritaria di il cui capolista è proclamato presidente di Regione

Il numero dei Consiglieri Regionali, per riserva costituzionale, è dettato dallo Statuto della Regione Piemonte che prevede che il Consiglio Regionale sia composto da 50 Consiglieri più il Presidente della Regione eletto.

Essendo il Presidente della Regione egli stesso un consigliere ne consegue che il numero di consiglieri totale su cui si sarebbero dovuti fare i calcoli è 51. La ripartizione decisa dalla Regione Piemonte è stata invece effettuata su base numerica di 50 consiglieri considerando il Presidente della Regione come se non facesse parte del Consiglio Regionale. I 4/5 di 51 sono 48,8 e il 1/5 rimanente equivale a 10,2. L'arrotondamento all'unità più vicina, come giurisprudenza costante insegna, porta a 41 Consiglieri da eleggere nel proporzionale e 10 nel listino (compreso il capo lista che diventa Presidente). Nello specifico è invece avvenuto che per avere un Consigliere in più da eleggere nel listino la Regione ha sottratto 1 Consigliere dalla quota proporzionale. La sottoscritta, in qualità di elettrici, ha il diritto ad avere una composizione legale del Consiglio Regionale, ragion per cui anche sotto questo profilo si chiede la correzione ed il ricalcolo dei Consiglieri col conseguente annullamento dell'ultimo seggio del listino maggioritario con capolista Sergio Chiamparino e l'elezione di un Consigliere Regionale eletto sulla parte proporzionale in una delle Circoscrizioni del Piemonte.

Si aggiunge, per completezza, che inizialmente la legge elettorale 108/68 integrata dalla 43/95 prevedeva una garanzia assoluta della quota proporzionale a tutela della rappresentatività della società e contemporaneamente garantiva un premio di maggioranza rappresentato dal listino maggioritario (20% degli eletti) ed eventualmente altri seggi aggiuntivi al fine di avere un rapporto 60% - 40% maggioranza- opposizione. La giurisprudenza costituzionale in tema di legge



elettorale ha sempre visto cedere il principio della governabilità rispetto alla rappresentatività. Concetto massimamente tutelato.

Infine sotto il profilo procedurale si evidenzia che esiste una sentenza del Consiglio di Stato che afferma che l'atto *de quo vertitur* è impugnabile solo ex art. 130 c.p.a.

\*\*\*

A fronte dei vizi illustrati da 1 a 5 la lista "Chiamparino Presidente" non possedeva i requisiti idonei alla sua ammissione alla competizione elettorale non integrando il numero minimo dei sottoscrittori presentatori né il numero minimo dei candidati allo stesso modo a fronte della documentazione acquisenda si potrà agevolmente rilevare che le liste Provinciali del "Partito Democratico" nonché la lista "Chiamparino per il Piemonte" (Monviso) non raggiungono il numero minimo dei sottoscrittori presentatori necessari per l'ammissione delle medesime.

PQM

Si insta affinché Questo Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia:

in via istruttoria disporre ai sensi dell'art. 130 lettera d) l'acquisizione dei documenti e di ogni altra prova ritenuta utile e/o necessaria relativi alla presentazione della lista regionale "Chiamparino Presidente" e delle collegate liste proporzionali in relazioni ai vizi illustrati in narrativa, con riserva espressa di proporre motivi aggiunti sulla documentazione acquisita;

sempre in via istruttoria concedere ex art. 77 c.p.a. il termine per la proposizione di querela di falso in relazione agli atti di raccolta delle firme dei sottoscrittori, nonché delle accettazioni di candidatura false, irregolari, o comunque inficiate da condotte penalmente rilevanti;

in via principale e nel merito ritenuta l'illegittimità degli atti impugnati col presente ricorso voglia provvedere alla declaratoria di annullamento degli atti impugnati e di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente o comunque connesso anche se di estremi e contenuti allo stato ancora sconosciuti.

Infine in accoglimento del presente ricorso c.p.a. voglia ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 130 c.p.a. annullare l'atto di proclamazione degli eletti o in subordine

correggere il risultato elettorale sostituendo ai candidati illegittimamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

Dichiarazione di valore

vertendo in materia elettorale il presente ricorso è esente dal contributo unificato.

\*\*\* \*\*

Si chiede che l'Ill.mo Tribunale Amministrativo adito provveda agli incumbenti di cui al comma 2 dell'art. 130 c.p.a. con autorizzazione alla notifica con procedura semplificata (fax e/o Pec) trattandosi di materia elettorale.

Si produce certificato elettorale della sottoscritta ricorrente con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e svolgere difese.

Torino, 10 luglio 2014

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. S. G. M.', written in a cursive style.